

Trasparenza dei contributi pubblici – obbligo ministeriale

Le associazioni che nel 2018 hanno ricevuto contributi da Enti pubblici pari o superiori a 10 mila euro, comprese le somme derivanti dal 5 per mille, sono obbligate a **darne pubblicità sul proprio sito web istituzionale entro il 28 febbraio 2019**.

L'obbligo è previsto dalla [Legge 124 del 4 agosto 2017](#) (art. 1 commi 125-129) ed è entrato in vigore l'1 gennaio 2019 con scadenza il 28 febbraio per tutti i contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito le modalità di comunicazione dei contributi percepiti dalla Pubblica amministrazione l'anno precedente tramite la [Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019](#).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'oggetto della rendicontazione è l'**erogazione delle risorse finanziarie**, fra cui le somme derivanti dal 5 per mille, sovvenzioni, contributi, anche di natura contrattualistica, incarichi retribuiti e **vantaggi economici di qualunque genere** compresa la concessione dell'utilizzo di beni immobili o strumentali per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica amministrazione che ha attribuito il bene.

L'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10 mila euro. E' necessario pubblicare la denominazione e codice fiscale dell'Associazione ricevente, la denominazione del soggetto erogante, le somme incassate per ogni rapporto giuridico

instaurato con la Pubblica Amministrazione, la data di incasso e la causale di ciascun importo.

Chi ha l'obbligo: sono tenute all'obbligo di pubblicità e di trasparenza le associazioni e le fondazioni, tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus, le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

Per contributi ricevuti da:

- pubbliche amministrazioni
- società controllate da PA
- società in partecipazione pubblica
- associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro (ai sensi dell'art. 2 bis D.lgs. 33/2017)

Come darne pubblicità: le organizzazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina Facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono. Solo le imprese, e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.